



Regolamento su prestazioni e servizi

Art. 1 (Oggetto)

In attuazione dei principi statutari di economicità, efficienza, equità e trasparenza, il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma 6 dello Statuto, i criteri e le modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni e dei servizi della Fondazione indicati nell'art. 7 dello Statuto, e come definiti nel piano annuale degli interventi approvato dai Ministeri Vigilanti.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:
 - a. **Criteri:** L'insieme dei requisiti direttamente stabiliti dalle norme statutarie come disciplinati nel presente Regolamento.
 - b. **Contribuenti:** tutti i sanitari di cui all'art. 5 commi 1-2-3-4 dello Statuto.
 - c. **Assistiti:** tutti coloro che, indicati nel combinato disposto di cui all'art. 2 e all'art. 6 commi 1 e 2 dello Statuto, ricevono le prestazioni e i servizi della Fondazione ricompresi nel piano annuale degli interventi, approvato dai Ministeri Vigilanti.
 - d. **"Assistiti ad esaurimento":** coloro che risultino alla data dell'8.08.2025 già titolari di prestazioni e servizi in forza dei previgenti Statuti, Regolamenti e delibere attuative.
 - e. **Prestazioni e servizi:** interventi di natura assistenziale ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 509/94, erogati dalla Fondazione in attuazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2 comma 1 dello Statuto.



- f. **Prestazioni dirette:** l'ospitalità nelle strutture ricettive della Fondazione, ferma restando la compatibilità tra gli standard tecnico funzionali disponibili rispetto a particolari situazioni soggettive nonché gli interventi diretti a favorire la formazione di cui all'art. 7 comma 1 lett. c) dello Statuto.
- g. **Prestazioni indirette:** contributi in denaro di carattere sia ordinario che straordinario.

1. Per gli assistiti titolari delle prestazioni ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto come disciplinati nel presente Regolamento e nelle delibere attuative:

- **Contributi ordinari di base:** stabiliti per anno scolastico ed accademico differenziati sia per cicli di formazione ovvero prescolare, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, universitario, post laurea, formazione professionale, sia in ragione della sussistenza o meno di una contestuale prestazione diretta ovvero domiciliari, ospiti di Centri Formativi, del Collegio Unico, di Merito e del Convitto, sia a sostegno dei percorsi di formazione organizzati dalla Fondazione;
- **contributo ordinario di primo intervento:** contributo economico una tantum erogato al primo accesso alle prestazioni;
- **contributi ordinari integrativi:** stabiliti per anno scolastico e accademico, aggiuntivi ai precedenti, erogati sia a sostegno di particolari condizioni di accesso alla frequenza formativa ovvero pendolari, fuori sede, estero, sia incentivanti l'accesso a particolari discipline nella formazione pre e post laurea ovvero STEM, tirocini extra curriculari, sia ad ulteriore sostegno delle fasce di reddito disagiate e/o per bisogni educativi speciali;



- **contributi ordinari speciali:** contributi ad esaurimento, stabiliti con delibera n. 176 del 16.11.2019 di cui al successivo art. 6;
- **contributi straordinari:** interventi economici aggiuntivi ai precedenti, a sostegno di specifiche e documentate condizioni di vulnerabilità nei termini e con le modalità stabilite dalle delibere attuative;
- **contributi premio:** contributi economici aggiuntivi ai precedenti, a sostegno del profitto formativo ovvero premi di promozione, premi di studio agli universitari, premi di laurea.

2. Per gli assistiti di cui all'art. 2 commi 3 e 5 dello Statuto:

- **Contributi straordinari:** contributi a sostegno di specifiche condizioni soggettive e del nucleo familiare, erogate nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento, dalle delibere attuative e dai bandi.
- h. **Servizi:** attività informative, educative e di supporto, rivolte a soggetti singoli o a gruppi complementari o integrativi dei curricula formativi (art. 7 dello Statuto).
- i. **Titolarità:** l'obbligazione all'erogazione delle prestazioni e dei servizi assunta dalla Fondazione verso gli assistiti di cui al combinato disposto dell'art. 2, commi 1 e 2, e art. 6, commi 1 e 2, del vigente Statuto, nonché da previgenti Statuti e dai relativi Regolamenti e delibere attuative, ferma restando la presenza dei requisiti richiesti e delle compatibilità di bilancio.
- j. **Disciplinari curriculari:** l'insieme dei requisiti di progressione negli studi, nella scuola di ogni ordine e grado, nella formazione universitaria pre e post-laurea, nelle attività formative professionalizzanti. Fatte salve motivate deroghe del Consiglio di Amministrazione per l'erogazione di prestazioni dirette, il mancato possesso di requisiti indicati nei disciplinari non consente l'accesso e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi della Fondazione.



- k. **Vademecum di ospitalità:** l'insieme dei requisiti per l'accesso e la permanenza nelle strutture ricettive che attengono a regole di comportamento individuale e collettivo, aventi riflesso sull'intera comunità ospitata, sulle modalità di utilizzo di spazi, beni e servizi resi disponibili dalla Fondazione. Tali regole sono richiamate nel contratto di ospitalità da stipulare tra la Fondazione e gli assistiti ospiti. Le violazioni del contratto di ospitalità comportano l'attivazione delle procedure sanzionatorie commisurate all'entità della violazione con modalità ivi previste.
- l. **Piano annuale degli interventi:** lo strumento di programmazione delle prestazioni e dei servizi che si intendono erogare con riferimento ai relativi costi. Il piano annuale degli interventi costituisce allegato separato del Budget che ne recepisce i contenuti.

Art. 3 **(Norme generali)**

1. Al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio, le prestazioni e i servizi della Fondazione devono essere indicati con le relative previsioni di spesa, nel piano annuale degli interventi, allegato al budget previsionale da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti.
2. Le delibere attuative articolano i criteri di accesso e di erogazione delle prestazioni e dei servizi in ragione delle diverse fattispecie di intervento anche avvalendosi di disciplinari e di vademecum quali ulteriori requisiti da rendere disponibili agli interessati attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione.
3. L'accesso alle prestazioni e ai servizi della Fondazione è a domanda, redatta su apposito modulo, alla quale dovrà essere allegata anche tramite le dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, la documentazione atta a comprovare la sussistenza dei criteri statutari e dei requisiti regolamentari disciplinati dal presente Regolamento e stabiliti dalle delibere attuative. L'erogazione delle prestazioni e dei servizi ai soggetti in possesso di tutti i requisiti



previsti decorre dalla data di presentazione della domanda, previo accoglimento della stessa e non ha efficacia retroattiva.

4. La domanda di accesso alle prestazioni e ai servizi della Fondazione è sottoscritta dai: contribuenti, loro orfani o figli legittimi, adottivi e naturali riconosciuti maggiorenni, loro coniugi, loro conviventi individuati ai sensi della legge n. 76/2016 e successive norme integrative, loro eredi aventi causa, gli eventuali rappresentanti legali autorizzati dall'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

5. Le delibere del Consiglio di Amministrazione che istituiscono nuove prestazioni e servizi o la soppressione di quelle esistenti, devono essere sottoposte ad approvazione dei Ministeri Vigilanti e qualora diano accesso a nuove titolarità devono essere accompagnate dallo studio di sostenibilità attuariale.

6. Per l'accesso alle prestazioni costituite da contributi in denaro in forza dei criteri di cui all'art. 2, comma 3 del vigente Statuto è richiesta un'anzianità minima di iscrizione alla Fondazione che non può essere inferiore ai 24 mesi, né superiore ai 48 mesi alla data di scadenza dei bandi.

7. L'accesso e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi della Fondazione è subordinata alla preventiva verifica della regolarità dello stato contributivo o la sua regolarizzazione nei termini e con le modalità previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Regolamento della Contribuzione di cui all'art. 5, comma 5 dello Statuto.

8. Per le prestazioni costituite da prestazioni in denaro la Fondazione ne attesta l'erogazione mediante Certificazione Unica (CU) secondo quanto previsto dall'Ordinamento Fiscale.

9. Per l'erogazione delle prestazioni e dei servizi, articolate per fasce di reddito, lo stesso è quello risultante dall'Indice Situazione Economica Equivalente (ISEE) del contribuente o del beneficiario come stabilito nelle delibere attuative.



10. Per l'erogazione delle prestazioni dirette e quelle di cui all'art. 7 lett. a) e c) dello Statuto, nonché dei servizi di cui allo stesso articolo lett. a), b) e c) è richiesta una compartecipazione alle spese non superiore ai costi unitari diretti sostenuti dalla Fondazione.

Dalla compartecipazione alle spese sono esclusi gli assistiti aventi la titolarità alle prestazioni e ai servizi di cui all'art. 6, commi 1 e 2, all'art. 25, comma 3 del vigente Statuto e gli assistiti ad esaurimento.

Art. 4 **(Criteri e modalità di accesso alle prestazioni e ai servizi)**

1. I criteri di accesso alle prestazioni e ai servizi della Fondazione sono indicati all'art. 6, commi 1 e 2, all'art. 2, commi 3-4-5 dello Statuto, nonché dal possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente Regolamento, e dalle delibere attuative e dai bandi.

2. Gli assistiti che hanno avuto accesso alle prestazioni e ai servizi della Fondazione in forza dei criteri di cui all'art. 6, commi 1 e 2 dello Statuto, nonché in possesso degli ulteriori requisiti previsti nelle delibere e nei bandi attuativi, ne assumono la titolarità di cui all'art. 2 comma 1 lett. i) del presente Regolamento. La domanda va presentata annualmente per consentire la verifica del mantenimento dei requisiti regolamentari e di quelli ulteriori contenuti nelle delibere attuative.

3. Sono rispettati i criteri di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) e b) dello Statuto consentendo quindi l'accesso alla titolarità alle prestazioni e ai servizi della Fondazione:

- a. agli orfani dei contribuenti obbligatori e volontari che hanno interrotto, per qualunque causa, la loro contribuzione entro e non oltre il 24° mese antecedente alla data del decesso del contribuente. In tal caso gli aventi causa del contribuente



devono versare la quota contributiva, calcolata in mensilità, dalla data di interruzione della contribuzione alla data del decesso;

- b. agli orfani dei contribuenti obbligatori e volontari esonerati dalla contribuzione senza ulteriori oneri, previa verifica dell'insorgenza della malattia o evento causa dell'inabilità, durante il periodo di contribuzione.

4. Sono rispettati i criteri di cui all'art. 6, comma 1 lett. c) dello Statuto ed hanno quindi accesso alle prestazioni e servizi della Fondazione i figli dei contribuenti la cui contribuzione è precedente all'insorgenza delle patologie o eventi che hanno portato alla condizione di inabilità assoluta e permanente, a svolgere qualsiasi attività lavorativa. L'erogazione delle prestazioni è subordinata all'assenza di qualsiasi reddito professionale anche di natura occasionale.

5. Dalla data di approvazione ministeriale del presente Regolamento, i soggetti aventi accesso alle prestazioni e ai servizi della Fondazione in forza dei criteri di cui all'art. 6 comma 2 dello Statuto, ne assumono la titolarità di cui all'art. 2, comma 1 lett. i) del presente Regolamento. In caso di rivedibilità, stabilita dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità degli orfani e dei figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, l'accesso alla titolarità delle prestazioni agli orfani e ai figli inabili di tutti i contribuenti, ha efficacia fino alla data di scadenza della rivedibilità stessa. La titolarità alle prestazioni e ai servizi è mantenuta a domanda sulla scorta di un nuovo certificato rilasciato dalla Commissione Medica che confermi lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa se maggiorenni o se minori o ultra 65enni con conferma della certificazione del riconoscimento di indennità di accompagnamento e necessità di assistenza continua, salvo l'applicazione di proroghe stabilite da normative nazionali.

Rientrano nei criteri di accesso alle prestazioni e dei servizi della Fondazione di cui sopra:



- a. gli orfani dei contribuenti in regola con la contribuzione all'atto del decesso e i figli dei contribuenti in regola con la contribuzione;
- b. i soggetti che all'atto della domanda non abbiano compiuto il 40° anno di età;
- c. con un reddito massimo ISEE di accesso del contribuente o beneficiario stabilito nelle delibere attuative.

6. Gli assistiti aventi accesso alle prestazioni e ai servizi in forza dei criteri di cui all'art. 2, commi 3-4-5 dello Statuto non assumono la titolarità alle stesse ma partecipano a domanda, ai bandi annuali che prevedono la formazione di graduatorie per fasce di reddito ISEE del contribuente o beneficiario e la possibile mancata erogazione per esaurimento dei fondi resi disponibili nel piano annuale degli interventi.

7. Gli assistiti aventi accesso alle prestazioni e ai servizi in forza dei criteri di cui all'art. 25, comma 3 dello Statuto nonché gli assistiti ad esaurimento, a domanda, ne mantengono la titolarità. Il primo accesso a tale titolarità è precluso ai contribuenti obbligatori e volontari che maturano i requisiti di anzianità contributiva, età anagrafica e cessazione dal servizio e dai rapporti convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) successivamente alla data dell'8 agosto 2025, data di approvazione del vigente Statuto da parte dei Ministeri vigilanti.

8. Gli orfani e i figli di contribuenti mantengono, a domanda, la titolarità alle prestazioni e ai servizi già riconosciuta dai previgenti statuti dai loro regolamenti e delibere attuative nei termini e nelle modalità ivi stabilite.

9. Mediante apposite convenzioni con le Università, la Fondazione può accogliere nelle proprie strutture ricettive studentesse e studenti universitari capaci e meritevoli e senza mezzi che siano esuli e/o rifugiati provenienti da Paesi riconosciuti come "non sicuri" dall'Ordinamento Comunitario Europeo. Alle Università compete la verifica del possesso dei requisiti e la domanda di ammissione. L'accoglienza della Fondazione è limitata all'1% arrotondata all'unità superiore delle proprie disponibilità.



Art. 5 **(Modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi)**

1. Il diritto alle prestazioni e ai servizi della Fondazione in favore degli assistiti di cui all'art. 6, comma 1 dello Statuto e degli assistiti ad esaurimento cessa al compimento del 30° anno di età.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere elevato fino al 32° anno di età in caso di frequenza a corsi di formazione post-laurea per gli assistiti di cui al precedente comma 1 ammessi alle prestazioni prima del compimento del 30° anno di età e per gli assistiti di cui all'art. 2 comma 4 dello Statuto.
3. Il termine di cui al comma 1 può essere ulteriormente elevato fino al compimento del 40° anno di età per gli studenti, titolari delle prestazioni ai sensi dell'art. 6 c. 1 dello Statuto vigente e degli Statuti previgenti, con un grado di invalidità superiore al 74%, a condizione che sia verificato un progresso del curriculum formativo come individuato nel disciplinare curriculare.
4. L'erogazione delle prestazioni e dei servizi della Fondazione non ha limiti di età anagrafica per gli assistiti di cui all'art. 6, comma 2 nonché per gli assistiti titolari delle prestazioni ordinarie speciali ad esaurimento di cui al precedente art. 2 comma 1 lett.g.
5. Con esclusione degli assistiti di cui all'art. 6, comma 1 lett. a), b) e c) dello Statuto, l'erogazione delle prestazioni in denaro e dei servizi della Fondazione deve prevedere una differenziazione degli importi dei contributi e delle compartecipazioni alle spese secondo fasce di ISEE stabilite per le varie fattispecie di interventi assistenziali nelle delibere attuative e nei relativi bandi.



Sono fatti salvi i diritti dei soggetti che sono stati già ammessi alle prestazioni ai sensi dei previgenti Statuti e Regolamenti e per i quali non era prevista una modulazione del contributo in denaro in base al reddito del contribuente dante causa.

6. L'erogazione delle prestazioni e dei servizi agli assistiti aventi titolo di cui all'art. 6, comma 2 dello Statuto corrisponde a:

- a. se studenti o in attività formative in analogia a quelle erogate agli assistiti di cui all'art. 6, comma 1 dello Statuto e comunque non oltre il compimento del 40° anno di età;
- b. se non studenti o non inseriti in attività formative professionalizzanti, i contributi economici corrispondono a quelli ordinari di base erogati agli studenti universitari, stabiliti in fasce di reddito ISEE del beneficiario.

7. L'erogazione dei contributi in denaro verrà effettuata:

- a. al destinatario se maggiorenne;
- b. nel caso di minori, interdetti, inabilitati o amministrati, al legale rappresentante previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- c. nel caso di minori con genitori separati con affidamento esclusivo, al genitore affidatario;
- d. nel caso di minori con genitori separati con affidamento congiunto, al genitore presso il quale l'Ordinanza del Giudice stabilisce la stabile dimora.

8. Ai fini di garantire l'assolvimento dello scopo primario della Fondazione, per l'erogazione delle prestazioni dirette di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) e c) nonché dei servizi di cui allo stesso art. 7 lett. a), b) e c) dello Statuto, si definisce una riserva di destinazione agli assistiti di cui all'art. 6, comma 1 e art. 25, comma 3 dello Statuto, nonché agli assistiti ad esaurimento, non inferiore al 60% delle disponibilità previste.



9. Il limite di anzianità contributiva per l'accesso alle prestazioni e ai servizi di cui all'art. 2 comma 3 dello Statuto è stabilito nelle delibere attuative e nei relativi bandi.

Art. 6 **(Erogazione di prestazioni e servizi ad esaurimento)**

1. Mantengono la titolarità alle prestazioni e ai servizi i già assistiti in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 176 del 16.11.2019, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota n. 36/0003160/OSI-L-106 del 12.03.2020, nei termini e con le modalità ivi previste.

2. L'erogazione delle prestazioni costituite da contributi in denaro agli assistiti di cui all'art. 25, comma 3 dello Statuto e agli assistiti di cui all'art. 3 comma 12 del Regolamento su Prestazioni, Servizi e Organizzazione della Fondazione (approvato dai Ministeri Vigilanti in data 29 maggio 2019) sono stabilite per fasce di reddito ISEE.

Art. 7 **(Compatibilità delle prestazioni)**

1. Le prestazioni in denaro erogate dalla Fondazione sono compatibili con le prestazioni previdenziali erogate da altri Enti.

2. Le prestazioni in denaro erogate dalla Fondazione sono compatibili con le prestazioni assistenziali erogate allo stesso titolo da altri Enti, nei limiti stabiliti dal successivo comma 3.

3. Nell'ambito della frequenza di corsi di formazione post-laurea, l'erogazione dei contributi ordinari di base post-laurea e dei contributi ordinari integrativi, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g. non è compatibile qualora sia contestualmente percepito un corrispettivo economico da altri enti connesso alla frequenza del medesimo corso il cui importo superi il



valore economico del contributo ordinario di base a domicilio stabilito per formazione post-laurea moltiplicato per il coefficiente 4 (quattro).

Tale importo stabilisce inoltre la soglia economica entro e fino alla quale le prestazioni in denaro sopra indicate possono essere erogate, in tutto o in parte.

4. Agli assistiti aventi titolo alle prestazioni e ai servizi di cui all'art. 6, commi 1 e 2 e art. 25, comma 3 dello Statuto e agli assistiti ad esaurimento di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del presente Regolamento non è consentita la partecipazione ai bandi di cui all'art. 2, comma 3 dello Statuto.

5. Le delibere e i bandi per l'accesso alle prestazioni e ai servizi agli assistiti di cui all'art. 2, comma 3, indicano le compatibilità di partecipazione a più bandi da parte di uno stesso soggetto richiedente.

Art. 8 **(Norma finale)**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si provvede mediante delibere regolamentari del Comitato di Indirizzo, sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti.